SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 gennaio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2001, n. **466.**

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, in materia di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 10 dicembre 2001.

Autorizzazione all'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia a cancellare e ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di rene, pancreas e combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 26 marzo 1999 . . . . Pag. 6

DECRETO 11 dicembre 2001.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo, ad espletare le attività di trapianto di omoinnesti valvolari da cadavere a scopo terapeutico. Pag. 7

DECRETO 18 dicembre 2001.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 27 dicembre 2000 . . . . Pag. 8

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Pavlovic Aleksandar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 9

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Cetatean Roman di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 9

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gheorghita Parasghiva di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 10

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Popescu Diana Letitia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 10

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Irimia Valentin Gheorghe di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 11

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gitlan Petrana Cozmina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 12

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Masha Artan di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 12

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Hamzallari Eugen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 13

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Vako Eniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 14

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Dima Galan Mariana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 14

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Bobu Olguta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 15

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Fotache Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 16

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Grigoras Viorica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 16

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Moraru Gianina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 17

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ivanov Carare Marilena Carolina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 18

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Papuc Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 18

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ivanov Codau Luiza Catalina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 19

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Baciu Gherasim Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 20

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Klaric Ada di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 20

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Naum Teodora di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico . . . . Pag. 21

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 10 dicembre 2001.

Scioglimento della società «Rimedia società cooperativa a responsabilità limitata», in Padova. . . . . Pag. 22

DECRETO 12 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Omnia a r.l.», in Tolentino . . . . Pag. 22

DECRETO 12 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «C.A.Ma.G. - Consorzio agrario marchigiano di garanzia a r.l.», in Macerata . . . . Pag. 23

DECRETO 12 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Unioncredito a r.l.», in Macerata . . . . Pag. 23

DECRETO 12 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Consulfidi a r.l.», in Macerata . . . . Pag. 24

DECRETO 12 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Edil.C.Ar. a r.l.», in Macerata . . . . Pag. 25

DECRETO 13 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «P. & P. - Polistudio Performances a r.l.», in Tolentino . . . . . . Pag. 25

DECRETO 13 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «L'Incontro a r.l.», in Recanati . . . . Pag. 26

DECRETO 13 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Co.Ma.Con. - Consorzio marchigiano cooperative di consumo a r.l.», in Macerata . . . . Pag. 26

DECRETO 13 dicembre 2001.

Cancellazione del registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Coo.P.S.E. - Cooperativa produttori sementi elette a r.l.», in San Severino Marche . . . . Pag. 27

DECRETO 17 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Arti-Fidi a r.l.», in Macerata . . . . Pag. 28

DECRETO 17 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Turicomfidi a r.l.», in Macerata . . . . Pag. 28

DECRETO 17 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Afra a r.l.», in S. Ginesio. . . . . Pag. 29

DECRETO 17 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa edilizia «Saturno a r.l.», in Civitanova Marche. . . . . Pag. 30

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Prefettura di Brindisi

DECRETO 7 dicembre 2001.

Nomina della commissione provinciale per l'abilitazione del personale di manutenzione degli ascensori e montacarichi.
Pag. 30

Università di Milano

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 2001.

Modificazione allo statuto . . . . Pag. 31

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Modifica del decreto di limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Lahore (Pakistan) . . . . . . Pag. 32

Entrata in vigore del Trattato generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, firmato a Roma il 29 novembre 1994 . . . . Pag. 32

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2001, n. **466.**

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, in materia di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 56 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dall'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, concernente l'istituzione del contributo unificato per le spese di giustizia;

Visto, in particolare, il comma 6 dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, ove si dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono, tra l'altro, disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, recante la disciplina delle modalità di versamento del predetto contributo unificato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 2 e 23;

Sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, reso con nota prot. n. 0007270 in data 7 novembre 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al regolamento recante la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, le parole: «della ricevuta di versamento;» sono sostituite dalle seguenti: «del contrassegno di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*;»;

b) all'articolo 3 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* La ricevuta di cui al comma 1, in caso di versamento del contributo unificato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, è costituita dal contrassegno rilasciato dalla rivendita comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo, da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo o su altro atto equipollente. Nei procedimenti in cui le parti per costituirsi non debbono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente, il contrassegno è apposto su apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, compilato a cura della parte che effettua il versamento con l'indicazione dei dati di cui al comma 1.»;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le regole tecniche di effettuazione del versamento con modalità telematiche e presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, nonché del relativo trasferimento alla tesoreria dello Stato.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

STANCA, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 1

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):

«6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato e le modalità per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia.».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 2 *(Ministeri)*. — 1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero delle attività produttive;

7) Ministero delle comunicazioni;

8) Ministero delle politiche agricole e forestali;

9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

12) Ministero della salute;

13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

14) Ministero per i beni e le attività culturali.

2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri.».

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche al presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126 (Regolamento recante disciplina della modalità di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, a norma dell'art. 9, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 2. — 1. I rapporti tra gli intermediari della riscossione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, e il Ministero delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, convenzione con cui sono stabiliti in particolare:

a) i compensi spettanti agli intermediari;

b) le modalità operative della riscossione e del versamento delle somme riscosse;

c) le caratteristiche *del contrassegno di cui all'art. 3, comma 1-bis*;

d) le penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.».

— Il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 3. — 1. La ricevuta del versamento di cui all'art. 1, comma 1, reca in ogni caso, a titolo di causale, l'indicazione:

a) dell'ufficio giudiziario adito;

b) delle generalità e del codice fiscale dell'attore o ricorrente;

c) delle generalità delle altre parti. In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il primo nominativo di essi recato dall'atto introduttivo del procedimento giudiziale ed il numero in cifra dei restanti.

1-bis. La ricevuta di cui al comma 1, in caso di versamento del contributo unificato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, è costituita dal contrassegno rilasciato dalla rivendita comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo, da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo o su altro atto equipollente. Nei procedimenti in cui le parti per costituirsi non debbono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente, il contrassegno è apposto su apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, compilato a cura della parte che effettua il versamento con l'indicazione dei dati di cui al comma 1.».

02G0006

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 dicembre 2001.

Autorizzazione all'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia a cancellare e ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di rene, pancreas e combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 26 marzo 1999.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Visto il decreto ministeriale in data 26 marzo 1999, con il quale l'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia è stato autorizzato ad effettuare attività di trapianto di rene, pancreas e combinato rene-pancreas da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario dell'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia in data 19 ottobre 2001, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla cancellazione ed all'inclusione di sanitari, nell'ambito dell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute nonché le ordinanze in data 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalla precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia è autorizzato a cancellare dall'équipe responsabile ad espletare attività di trapianto di rene, pancreas e combinato rene-pancreas da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 26 marzo 1999, i seguenti sanitari:

Ravasi dott. Sergio, dirigente medico di secondo livello presso la clinica urologica dell'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia;

Pandolfi dott. Umberto, dirigente medico di primo livello presso la patologia chirurgica II dell'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia;

Rumi dott. Angelo, dirigente medico di primo livello presso la patologia chirurgica II dell'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia;

Fossati dott. Gian Silvio, dirigente medico di primo livello presso la patologia chirurgica I dell'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia;

Arcidiaco dott. Massimo, dirigente medico di primo livello presso la patologia chirurgica II dell'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia,

e ad includere, nella stessa, i seguenti sanitari:

Gramigna dott. Paolo, dirigente medico di primo livello presso la clinica chirurgica I e toracica dell'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia;

Picheo dott. Roberto, dirigente medico di primo livello presso la clinica chirurgica I e toracica dell'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia.

Art. 2.

Resta valido quanto ulteriormente disposto con i decreti ministeriali del 30 aprile 1999 e del 7 marzo 2000.

Art. 3.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Lombardia non adotterà le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

Il commissario straordinario dell'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2001

Il dirigente: BALLACCI

02A00227

DECRETO 11 dicembre 2001.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo, ad espletare le attività di trapianto di omoinnesti valvolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo in data 18 aprile 2001, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di omoinnesti valvolari a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 27 giugno 2001 in esiti agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 664, che disciplina i prelievi di parti di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precedenti ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Sicilia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo è autorizzata all'espletamento della attività di trapianto di omoinnesti valvolari da cadavere a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di omoinnesti valvolari debbono essere eseguite presso il complesso operatorio della cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di omoinnesti valvolari debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

prof. Fabrizio Follis, dirigente medico di secondo livello della divisione di cardiochirurgia dell'A.O. di rilievo nazionale e di alta specializzazione ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo;

dott. Ignazio Savona, dirigente di primo livello della divisione di cardiochirurgia dell'A.O. di rilievo nazionale e di alta specializzazione ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo;

dott. Vito Tomasello, dirigente di primo livello della divisione di cardiochirurgia dell'A.O. di rilievo nazionale e di alta specializzazione ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo;

dott. Rino Caldi, dirigente di primo livello della divisione di cardiochirurgia dell'A.O. di rilievo nazionale e di alta specializzazione ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo;

dott. Mario Valenza, dirigente di primo livello della divisione di cardiochirurgia dell'A.O. di rilievo nazionale e di alta specializzazione ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo;

dott. Tommaso Delisi, dirigente di primo livello della divisione di cardiochirurgia dell'A.O. di rilievo nazionale e di alta specializzazione ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo;

dott. Enzo Brancati, dirigente di primo livello della divisione di cardiochirurgia dell'A.O. di rilievo nazionale e di alta specializzazione ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo;

dott. Gianfranco Filippone, dirigente di primo livello della divisione di cardiochirurgia dell'A.O. di rilievo nazionale e di alta specializzazione ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Sicilia non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge del 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2001

Il dirigente: BALLACCI

02A00224

DECRETO 18 dicembre 2001.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 27 dicembre 2000.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 2000, con il quale l'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di cuore da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari in data 10 luglio 2001, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute nonché le ordinanze in data 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dalla ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione, fino alle determinazioni che la regione Puglia adotterà, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari, è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di cuore da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 27 dicembre 2000, il seguente sanitario:

Ferlan dott. Giovanni, dirigente medico presso l'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2001

Il dirigente: BALLACCI

02A00228

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Pavlovic Aleksandar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Pavlovic Aleksandar ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinski tehnicar conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinski tehnicar conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola secondaria di medicina «Sestre Ninkovic» di Kragujevac (Rep. di Serbia) dal sig. Pavlovic Aleksandar nato a Kragujevac (Repubblica di Serbia) il giorno 5 novembre 1957 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Pavlovic Aleksandar è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14205

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Cetatean Roman di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Cetatean Roman ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Iasi (Romania) dal sig. Cetatean Roman nato a Iasi (Romania) il giorno 16 giugno 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Cetatean Roman è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14206

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gheorghita Parasghiva di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gheorghita Parasghiva ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Botosani (Romania) della sig.ra Gheorghita Parasghiva nata a Draguseni (Romania) il giorno 3 ottobre 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gheorghita Parasghiva è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14207

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Popescu Diana Letitia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Popescu Diana Letitia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Popescu Diana Letitia nata a Cluj (Romania) il giorno 27 luglio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Popescu Diana Letitia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14208

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Irimia Valentin Gheorghe di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Irimia Valentin Gheorghe ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1990 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dal sig. Irimia Valentin Gheorghe nato a Calarasi (Romania) il giorno 7 gennaio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Irimia Valentin Gheorghe è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14209

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gitlan Petrana Cozmina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gitlan Petrana Cozmina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1992 presso il Liceo sanitario di Tirgoviste (Romania) dalla sig.ra Gitlan Petrana Cozmina nata a Cimpia Turzii (Romania) il giorno 17 gennaio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gitlan Petrana Cozmina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14210

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Masha Artan di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Masha Artan ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998 presso l'Università di Tirana (Albania) dal sig. Masha Artan nato a Tirana (Albania) il giorno 7 ottobre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Masha Artan è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14211

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Hamzallari Eugen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Hamzallari Eugen ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1999 presso l'Università di Korce (Albania) dal sig. Hamzallari Eugen nato a Librazhd (Albania) il giorno 3 dicembre 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Hamzallari Eugen è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento

da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14212

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Vako Eniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vako Eniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998 presso l'Università di Korce (Albania) dalla sig.ra Vako Eniela nata a Pogradec (Albania) il giorno 2 novembre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vako Eniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14213

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Dima Galan Mariana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dima Galan Mariana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Dima Galan Mariana nata a Viisoara (Romania) il giorno 14 aprile 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dima Galan Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14214

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Bobu Olguta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bobu Olguta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Bobu Olguta nata a Negresti (Romania) il giorno 19 gennaio 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bobu Olguta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte

del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14215

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Fotache Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Fotache Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Fotache Maria nata a Iasi (Romania) il giorno 22 agosto 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Fotache Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14216

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Grigoras Viorica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Grigoras Viorica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Grigoras Viorica, nata a Vaslui (Romania) il giorno 1° luglio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Grigoras Viorica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14217

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Moraru Gianina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Moraru Gianina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Moraru Gianina, nata a Vaslui (Romania) il giorno 17 settembre 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Moraru Gianina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento

da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14218

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ivanov Carare Marilena Carolina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ivanov Carare Marilena Carolina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Ivanov Carare Marilena Carolina, nata a Negresti (Romania) il giorno 17 febbraio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ivanov Carare Marilena Carolina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14219

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Papuc Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Papuc Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Papuc Mihaela, nata a Vaslui (Romania) il giorno 8 novembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Papuc Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14220

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ivanov Codau Luiza Catalina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ivanov Codau Luiza Catalina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Ivanov Codau Luiza Catalina, nata a Negresti (Romania) il giorno 10 novembre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ivanov Codau Luiza Catalina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accerta-

mento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14221

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Baciu Gherasim Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Baciu Gherasim Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Baciu Gherasim Cristina, nata a Cozmesti (Romania) il giorno 21 aprile 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Baciu Gherasim Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14222

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Klaric Ada di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Klaric Ada ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1969 presso la Scuola per infermieri di Rijeka (Fiume) dalla sig.ra Klaric Ada, nata a Rijeka (Fiume) il giorno 20 giugno 1950, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Klaric Ada è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14223

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Naum Teodora di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Naum Teodora ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent de ocrotire conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent de ocrotire conseguito nell'anno 1974 presso la Scuola tecnica sanitaria di Constanta (Romania) dalla sig.ra Naum Teodora, nata a Mangalia (Romania) il giorno 25 aprile 1950, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Naum Teodora è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accer-

tamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14224

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 dicembre 2001.

Scioglimento della società «Rimedia società cooperativa a responsabilità limitata», in Padova.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 5 giugno 2001, nei confronti della società «Rimedia società cooperativa a responsabilità limitata», in Padova, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 31 ottobre 2001;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Rimedia società cooperativa a responsabilità limitata», avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Cardarelli Sergio, in data 10 marzo 1995, repertorio n. 61441, registro società n. 45977, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2287/271523, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 dicembre 2001

Il dirigente provinciale: ORLANDI

02A00064

DECRETO 12 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Omnia a r.l.», in Tolentino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e le successive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto, a carico degli enti cooperativi, il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra oltre il biennio di riferimento, possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Vista la comunicazione di omesso pagamento del contributo di cui sopra pervenuta dall'Associazione generale cooperative italiane;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro pre-

fettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65/2000 del 27 settembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Omnia a r.l.», con sede a Tolentino, costituita con rogito notaio dott. Pacifico Gianferro in data 10 dicembre 1987, repertorio n. 24334, registro società n. 7548, tribunale di Macerata, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

Il prefetto di Macerata è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - vicolo d'Aste n. 12 - 00159 Roma.

Macerata, 12 dicembre 2001

Il direttore provinciale: BUCOSSI

01A14181

DECRETO 12 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «C.A.Ma.G. - Consorzio agrario marchigiano di garanzia a r.l.», in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e le successive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto, a carico degli enti cooperativi, il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra oltre il biennio di riferimento, possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Vista la comunicazione di omesso pagamento del contributo di cui sopra pervenuta dall'Unione nazionale cooperative italiane;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65/2000 del 27 settembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «C.A.Ma.G. - Consorzio agrario marchigiano di garanzia a r.l.», con sede in Macerata, costituita con rogito notaio dott. Antonio Cardarelli in data 17 aprile 1989, repertorio n. 99324, registro società n. 8251, tribunale di Macerata, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

Il prefetto di Macerata è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - vicolo d'Aste n. 12 - 00159 Roma.

Macerata, 12 dicembre 2001

Il direttore provinciale: BUCOSSI

01A14182

DECRETO 12 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Unioncredito a r.l.», in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e le suc-

cessive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto, a carico degli enti cooperativi, il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra oltre il biennio di riferimento, possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Vista la comunicazione di omesso pagamento del contributo di cui sopra pervenuta dall'Unione nazionale cooperative italiane;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65/2000 del 27 settembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Unioncredito a r.l.», con sede in Macerata, costituita con rogito notaio dott. Antonio Cardarelli in data 14 ottobre 1985, repertorio n. 85984, registro società n. 6342, tribunale di Macerata, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

Il prefetto di Macerata è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - vicolo d'Aste n. 12 - 00159 Roma.

Macerata, 12 dicembre 2001

Il direttore provinciale: BUCOSSI

01A14183

DECRETO 12 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Consulfidi a r.l.», in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e le successive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto, a carico degli enti cooperativi, il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra oltre il biennio di riferimento, possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Visto l'atto di accertamento di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1998, per le società cooperative non aderenti ad alcuna associazione nazionale di rappresentanza;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65/2000 del 27 settembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Consulfidi a r.l.», con sede in Macerata, costituita con rogito notaio dott. Antonio Cardarelli in data 16 aprile 1988, repertorio n. 95525, registro società n. 7914, tribunale di Macerata, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

Il prefetto di Macerata è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - vicolo d'Aste n. 12 - 00159 Roma.

Macerata, 12 dicembre 2001

Il direttore provinciale: BUCOSSI

01A14184

DECRETO 12 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Edil.C.Ar. a r.l.», in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e le successive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto, a carico degli enti cooperativi, il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra oltre il biennio di riferimento, possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Visto l'atto di accertamento di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1998, per le società cooperative non aderenti ad alcuna associazione nazionale di rappresentanza;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65/2000 del 27 settembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario Generale della cooperazione della società cooperativa «Edil.C.Ar. a r.l.», con sede in Macerata, costituita con rogito notaio dott. Nicola Marchesini, in data 8 agosto 1977, repertorio n. 36817, registro società n. 2702, tribunale di Macerata, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

Il prefetto di Macerata è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - vicolo d'Aste n. 12 - 00159 Roma.

Macerata, 12 dicembre 2001

Il direttore provinciale: BUCOSSI

01A14185

DECRETO 13 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «P. & P. - Polistudio Performances a r.l.», in Tolentino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e le successive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto, a carico degli enti cooperativi, il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra oltre il biennio di riferimento, possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Vista la comunicazione di omesso pagamento del contributo di cui sopra pervenuta dall'Associazione generale cooperative italiane;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65/2000 del 27 settembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «P. & P. - Polistudio Performances a r.l.», con sede a Tolentino, costituita con rogito notaio Alberto Mari in data 14 giugno 1979, repertorio n. 18573, registro società n. 3244, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

Il prefetto di Macerata è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - vicolo d'Aste n. 12 - 00159 Roma.

Macerata, 13 dicembre 2001

Il direttore provinciale: BUCOSSI

01A14180

DECRETO 13 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «L'Incontro a r.l.», in Recanati.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e le successive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto, a carico degli enti cooperativi, il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra oltre il biennio di riferimento, possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Vista la comunicazione di omesso pagamento del contributo di cui sopra pervenuta dall'Unione nazionale cooperative italiane;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65/2000 del 27 settembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «L'Incontro a r.l.», con sede a Recanati costituita con rogito notaio dott. Roberto Morbidelli in data 28 febbraio 1966, repertorio n. 23335, registro società n. 85087/1996, tribunale di Macerata, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

Il prefetto di Macerata è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - vicolo d'Aste n. 12 - 00159 Roma.

Macerata, 13 dicembre 2001

Il direttore provinciale: BUCOSSI

01A14178

DECRETO 13 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Co.Ma.Con. - Consorzio marchigiano cooperative di consumo a r.l.», in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e le successive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto, a carico degli enti cooperativi, il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra oltre il biennio di riferimento, possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Vista la comunicazione di omesso pagamento del contributo di cui sopra pervenuta dall'Unione nazionale cooperative italiane;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65/2000 del 27 settembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Co.Ma.Con. - Consorzio marchigiano cooperative di consumo a r.l.», con sede a Macerata, costituita per rogito notaio dott. Antonio Cardarelli in data 8 febbraio 1985, repertorio n. 82862, registro società n. 5877, tribunale di Macerata, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

Il prefetto di Macerata è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - vicolo d'Aste n. 12 - 00159 Roma.

Macerata, 13 dicembre 2001

Il direttore provinciale: BUCOSSI

01A14179

DECRETO 13 dicembre 2001.

Cancellazione del registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Coo.P.S.E. - Cooperativa produttori sementi elette a r.l.», in San Severino Marche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e le successive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto, a carico degli enti cooperativi, il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra oltre il biennio di riferimento, possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Vista la comunicazione di omesso pagamento del contributo di cui sopra pervenuta dalla Confederazione cooperative italiane;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65/2000 del 27 settembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Coo.P.S.E. - Cooperativa produttori sementi elette a r.l.», con sede a S. Severino Marche, costituita per rogito notaio dott. Francesco Eusebi in data 12 agosto 1969, repertorio n. 6987, registro società n. 270, tribunale di Camerino, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

Il prefetto di Macerata è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - vicolo d'Aste n. 12 - 00159 Roma.

Macerata, 13 dicembre 2001

Il direttore provinciale: BUCOSSI

01A14173

DECRETO 17 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Arti-Fidi a r.l.», in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e le successive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto, a carico degli enti cooperativi, il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra oltre il biennio di riferimento, possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Visto l'atto di accertamento di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1998, per le società cooperative non aderenti ad alcuna associazione nazionale di rappresentanza;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65/2000 del 27 settembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società «Arti-Fidi a r.l.», con sede a Macerata, costituita per rogito notaio dott. Paolo Chessa, in data 10 aprile 1984, repertorio n. 23599, registro società n. 8257, tribunale di Macerata, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

Il prefetto di Macerata è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - vicolo d'Aste n. 12 - 00159 Roma.

Macerata, 17 dicembre 2001

Il direttore provinciale: BUCOSSI

01A14174

DECRETO 17 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Turicomfidi a r.l.», in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e le successive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto, a carico degli enti cooperativi, il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra oltre il biennio di riferimento, possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Visto l'atto di accertamento di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1998, per le società cooperative non aderenti ad alcuna associazione nazionale di rappresentanza;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65/2000 del 27 settembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Turicomfidi a r.l.», con sede a Macerata, costituita per rogito notaio dott. Antonio Cardarelli, in data 6 febbraio 1985, repertorio n. 82832, registro società n. 5854, tribunale di Macerata, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

Il prefetto di Macerata è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - vicolo d'Aste n. 12 - 00159 Roma.

Macerata, 17 dicembre 2001

Il direttore provinciale: BUCOSSI

01A14175

DECRETO 17 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Afra a r.l.», in S. Ginesio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e le successive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto, a carico degli enti cooperativi, il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra oltre il biennio di riferimento, possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Vsita la comunicazione di omesso pagamento del contributo di cui sopra pervenuta dall'Unione nazionale cooperative italiane;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65/2000 del 27 settembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Afra a r.l.», con sede a S. Ginesio, costituita per rogito notaio dott. Adriano Boldrini, in data 11 aprile 1987, repertorio n. 4397, registro società n. 7184, tribunale di Macerata, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

Il prefetto di Macerata è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - vicolo d'Aste n. 12 - 00159 Roma.

Macerata, 17 dicembre 2001

Il direttore provinciale: BUCOSSI

01A14176

DECRETO 17 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa edilizia «Saturno a r.l.», in Civitanova Marche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e le successive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto, a carico degli enti cooperativi, il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra oltre il biennio di riferimento, possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Vista la comunicazione di omesso pagamento del contributo di cui sopra pervenuta dalla Confederazione cooperative italiane;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti i provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 65/2000 del 27 settembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa edilizia «Saturno a r.l.», con sede a Civitanova Marche, costituita per rogito notaio dott. Claudio Alessandrini Calisti, in data 26 febbraio 1976, repertorio n. 11113, registro società n. 2358, tribunale di Macerata, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

Il prefetto di Macerata è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - vicolo d'Aste n. 12 - 00159 Roma.

Macerata, 17 dicembre 2001

Il direttore provinciale: BUCOSSI

01A14177

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PREFETTURA DI BRINDISI

DECRETO 7 dicembre 2001.

Nomina della commissione provinciale per l'abilitazione del personale di manutenzione degli ascensori e montacarichi.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione per l'abilitazione del personale di manutenzione degli ascensori e montacarichi per il triennio 5 dicembre 2001-4 dicembre 2004;

Vista la nota prefettizia n. 2027 datata 28 settembre 2001 con la quale sono state richieste le designazioni ovvero le riconferme dei componenti la suddetta commissione all'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro di Taranto; all'Ispettorato provinciale della motorizzazione di Brindisi; all'Ufficio P.M.P. - Settore impianti e antinfortuni presso l'A.U.S.L. BR/1; alla direzione provinciale del lavoro di Brindisi ed all'Assessorato ai lavori pubblici - Ufficio del genio civile di Brindisi;

Considerato che la predetta nota precisava che, in mancanza di notizie entro e non oltre il giorno 30 novembre 2001, si intendevano confermati gli attuali componenti;

Vista la designazione pervenuta dall'ufficio P.M.P. - settore impianti e antinfortuni presso l'A.U.S.L. BR/1;

Visti l'art. 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;

Decreta:

È nominata la commissione provinciale per l'abilitazione del personale di manutenzione degli ascensori e montacarichi composta come segue:

dott. ing. Gianni Blasi, in rappresentanza dell'Ufficio del genio civile - Presidente;

dott. ing. Francesco Taveri, in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro - Componente;

dott. ing. Michele Zongoli, in rappresentanza della Direzione provinciale della motorizzazione civile - Componente;

dott. ing. Roberto Bucci, in rappresentanza dell'A.U.S.L. BR/1 - Settore impiantistico antinfortunistico - Componente;

dott. ing. Francesco Scrascia, in rappresentanza dell'I.S.P.E.S.L. - Componente.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Brindisi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brindisi, 7 dicembre 2001

Il prefetto: AMOROSO

02A00027

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 2001.

Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Milano;

Visto il decreto rettorale in data 23 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1999, e il decreto rettorale in data 25 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2001, con i quali è stata disposta la modifica di alcuni articoli dello statuto, previa deliberazione del senato accademico, organo preposto alla revisione dello stesso statuto;

Vista la deliberazione in data 16 ottobre 2001, con la quale il senato accademico ha approvato, con la maggioranza richiesta dall'art. 55 dello statuto, l'inserimento al titolo VII dello stesso statuto di un nuovo articolo;

Vista la nota rettorale protocollo n. 56967 del 5 dicembre 2001, con la quale la modifica allo statuto approvata dal senato accademico è stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota protocollo n. 1811 in data 14 dicembre 2001, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in ordine alla modifica statutaria approvata dal senato accademico;

Decreta:

Allo statuto dell'Università degli studi di Milano è apportata la modifica di seguito indicata.

TITOLO VII
Disposizioni finali

Il titolo è integrato con un nuovo articolo (art. 55), così formulato:

«Art. 55.
Rettore emerito

In considerazione dei meriti acquisiti e dell'impegno determinante profuso per l'Ateneo nel corso del suo rettorato, al prof. Paolo Mantegazza è conferito il titolo onorifico di Rettore emerito.».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 dicembre 2001

Il rettore: DECLEVA

02A00113

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica del decreto di limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Lahore (Pakistan)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

Il sig. Hussain Dawood, console onorario in Lahore (Pakistan), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Islamabad degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Islamabad degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

3) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione o sinistro aereo;

4) rilascio di legalizzazioni di atti amministrativi;

5) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

6) adozione di ogni iniziativa utile alla promozione delle relazioni economiche fra l'Italia ed il Pakistan ed alla diffusione della lingua e della cultura italiana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A14104

Entrata in vigore del Trattato generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, firmato a Roma il 29 novembre 1994.

In data 28 settembre 2001 si è concluso lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del Trattato generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, firmato a Roma il 29 novembre 1994, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 399 del 14 ottobre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 1999.

Conformemente all'art. 29 il Trattato è entrato in vigore in data 1° ottobre 2001.

01A14105

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651010/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

€ 0,77
L. 1.491